

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI LUGLIO

IN PRIMO PIANO

IL DECRETO COESIONE È LEGGE

Il Decreto Coesione è legge. È stata infatti pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio scorso](#) la [legge n. 95/2024](#) che converte con modificazioni il D.L. n. 60/2024, che prevede disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Diverse le modifiche introdotte alle previsioni in ambito lavoristico. In particolare, al bonus donne (art. 23): in fase di conversione – si legge in una [nota](#) del Ministero del Lavoro – è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Dicastero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai datori di lavoro privati che dal prossimo 1° settembre e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato una lavoratrice svantaggiata a tempo indeterminato, inoltre, è riconosciuto l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile. Con riferimento alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), il nuovo art. 17-bis prevede che l'erogazione dell'indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All'atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l'Inps alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma (art. 13, comma 2, lettera d-ter, del D.Lgs. n. 150/2015). Immodificate le misure per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa (art. 16). Così come gli interventi Autoimpiego Centro Nord (art. 17) e Resto al Sud 2.0 (art. 18). Nessuna variazione anche per il bonus giovani (art. 22). Lo sgravio – va ricordato – non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Immutate, inoltre, le previsioni relative al bonus ZES unica del Mezzogiorno (art. 24).



IN GAZZETTA IL DECRETO LEGISLATIVO CHE SEMPLIFICA I CONTROLLI ALLE IMPRESE

Dall'elaborazione di uno schema per l'effettuazione del censimento dei controlli alle imprese, per garantire una piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati e per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni degli stessi controlli, alla programmazione di un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso" delle attività economiche, riferibile anche ai parametri di sicurezza sul lavoro. Sono alcune delle previsioni del [D.Lgs. n. 103/2024](#), pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio](#), che semplifica i controlli sulle attività economiche in attuazione della legge delega n. 118/2022. Il censimento dei controlli – si legge nell'art. 2 – dovrà essere pubblicato dalle amministrazioni che effettuano le stesse attività di verifica entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, che sarà elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per quanto riguarda, invece, il sistema di valutazione dei rischi, sarà l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) a elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso a cui è associabile un Report certificativo. Dopo il rilascio di quest'ultimo da parte degli organismi di certificazione e ispezione accreditati a livello nazionale, gli stessi organismi sottopongono il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento (art. 3). Negli articoli successivi, il fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli, il procedimento di controllo delle attività economiche, le violazioni sanabili e i casi di non punibilità.

- ❖ [In GU il decreto sulle maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato](#)
- ❖ [In GU la legge di conversione del Decreto Agricoltura](#)
- ❖ [Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale](#)



CONGEDO PARENTALE CON INDENNITÀ MAGGIORATA: PROCEDURA AGGIORNATA

Aggiornata dall'**Inps** la procedura per presentare le istanze di congedo parentale, fruibile anche a ore, con la richiesta di indennità maggiorata per i lavoratori dipendenti. Le anticipazioni le aveva fornite **Antonio Pone**, Direttore Generale Vicario Inps, nel corso della puntata di "[Diciottominuti- Uno sguardo sull'attualità](#)" dell'11 luglio scorso. L'Ente lo ufficializza con il [messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024](#), in cui precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste e che l'implementazione effettuata, non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. L'Istituto, a tal proposito, ricorda che il termine contenuto nell'art. 32 del D.Lgs. n.151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore. Il lavoratore che richiede il congedo parentale con aliquota maggiorata – si legge nel documento di prassi – è tenuto a spuntare con "SI" la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata" inserita nella pagina "Dati domanda". È possibile, infine, presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

- ❖ [CIGO e FIS per emergenza caldo: così la richiesta](#)
- ❖ [Compensazioni crediti contributivi: chiarimenti applicativi](#)
- ❖ [Servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito](#)
- ❖ [ISCRO: domande al via dal prossimo 1° agosto](#)
- ❖ [Contributi volontari agricoli: gli importi 2024](#)
- ❖ [Contratto di espansione: conguaglio prestazioni di esodo](#)
- ❖ [Piccoli coloni e partecipanti familiari: fissati i contributi 2024](#)

- ❖ *Pensione anticipata e precoci: operative le nuove regole*
- ❖ *Servizi online Inps: dal 1° settembre accesso solo con SPID, CIE e CNS per aziende e Consulenti*
- ❖ *Al via da settembre i pagamenti della "Carta Dedicata a te"*
- ❖ *L'Inps sospende note di rettifica e diffide di adempimento*
- ❖ *Fondo attività professionali: ecco le nuove aliquote per il versamento dei contributi*
- ❖ *Piattaforma "Prisma" estesa anche ai lavoratori*
- ❖ *Assistenza fiscale 2024*
- ❖ *Decontribuzione Sud e contratti a termine: sì all'esonero con trasformazione dopo il 30.6*
- ❖ *Cessione del quinto delle pensioni. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2024*
- ❖ *Lavoro occasionale, aggiornamento dati su MyINPS*
- ❖ *Malattia, maternità/paternità e tubercolosi per compartecipanti familiari e piccoli coloni: retribuzioni 2024*
- ❖ *Esodi, disponibili i conguagli per i datori*
- ❖ *Come richiedere CIGO e CISOA per emergenza climatica*
- ❖ *Operatività scambio telematico comunicazioni per facoltà ricongiunzione tra Inps e Casse previdenziali*



RAPPORTO BIENNALE PARITÀ DI GENERE: INVIO PROROGATO AL 20.9

Slitta al 20 settembre il termine di presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Il termine di invio del Rapporto era originariamente fissato al 15 luglio 2024. A rendere nota la proroga è il Ministero del Lavoro con la pubblicazione sul proprio sito della [nota](#) che annuncia l'adozione del decreto interministeriale del 2 luglio 2024, che modifica il provvedimento del 3 giugno scorso dello stesso Dicastero, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace.

- ❖ *ADI: indicazioni attuative*
- ❖ *Fermo Pesca 2023: autorizzata l'indennità per i dipendenti del settore*
- ❖ *Sicurezza sul lavoro: sì all'utilizzo della realtà virtuale per fare formazione*



AZIENDE AGRITURISTICHE: NUOVE INDICAZIONI DALL'ISPELLETO

L'**Ispettorato nazionale del Lavoro**, con **nota 16 luglio 2024 n. 5486**, ha fornito nuove e più dettagliate indicazioni riguardo al corretto inquadramento delle imprese agrituristiche, al fine di garantire una maggiore completezza istruttoria nell'ambito degli accertamenti ispettivi ed evitare così possibili contenziosi. L'Ispettorato ha rammentato gli orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) secondo i quali le attività di **coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame** devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di "connessione e complementarietà" con esse. Tuttavia, questa indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la **disciplina regionale** di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006. Tale norma rimette alle regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agriturbistica, le quali sono anche tenute a dettare "criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica" nonché "criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agriturbistiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti". La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla **legislazione regionale** che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata legge, nonché della circostanza che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività è rilasciata dalle regioni.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO ISI 2023: PERFEZIONAMENTO DOMANDE ENTRO IL 12.09

Fino alle ore 18:00 del 12 settembre 2024, le imprese che, in seguito alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori, compresi gli elenchi No Click-day (NCD), risultano ammesse al finanziamento (S e S-REC) per il Bando Isi 2023, devono effettuare l'upload della documentazione, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico dell'**Inail**. Nella [sezione dedicata al Bando Isi 2023](#), l'Istituto specifica che le istanze ammesse definitivamente al finanziamento sono contrassegnate dalla lettera "S". "S-REC" indica, invece, le domande subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall'esclusione delle domande annullate per violazione delle Regole tecniche. Le istanze non ammissibili per carenze di fondi sono, invece, contrassegnate dalla lettera "N".

- ❖ [Assegno di incollocabilità: rivalutazione 2024](#)
- ❖ [Infortuni giornalisti occorsi entro il 30 giugno 2022: convenzione INPS/INAIL](#)



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

VOUCHER CONSULENZA INNOVAZIONE: NUOVI PROGETTI FINANZIABILI

Sale a 3.847 il numero dei progetti finanziabili con l'incentivo del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** Voucher Consulenza Innovazione, per un ammontare di risorse complessive che supera i 111 milioni di euro. Lo ha comunicato Invitalia, con una [nota](#) sul proprio sito, nella quale ha ricordato che il Dicastero ha disposto una nuova concessione del Voucher a beneficio di 44 nuove iniziative, per oltre 1 milione e 200 mila euro. E, inoltre, ha approvato l'ulteriore elenco delle domande ammissibili al finanziamento con il [decreto direttoriale 11 luglio 2024](#). L'intervento – ha sottolineato l'Agenzia – sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale di PMI e reti d'impresa su tutto il territorio nazionale e favorisce la crescita delle competenze manageriali delle PMI, finanziando l'inserimento in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle imprese. Tra i principali ambiti: l'implementazione delle tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

- ❖ [Voucher consulenza in innovazione: ecco il terzo elenco degli ammessi all'agevolazione](#)
- ❖ [Credito d'imposta ricerca e sviluppo: pubblicate le linee guida](#)



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ACCESSO ACCORDATO AI FORFETTARI

Al via il concordato preventivo biennale per imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti forfettari, che possono accedere alla proposta e accettarla entro il prossimo 15 ottobre: termine ultimo per l'invio del modello Redditi 2024. Questi contribuenti – si legge in un [comunicato stampa](#) dell'**Agenzia delle Entrate** – potranno compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio [RedditiOnline](#) o l'[applicativo della dichiarazione precompilata](#) per definire il proprio reddito 2024. Ma anche per valutare l'adesione al concordato – in via sperimentale per un anno per gli stessi forfettari – per favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Nella nota si specifica, inoltre, che l'adesione alla proposta permette ai forfettari di pianificare la propria tassazione per un anno; mentre i contribuenti ISA dovranno calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità attraverso il software "[Il tuo ISA 2024 CPB](#)" e accedere alla proposta. Condizione utile ai forfettari per aderire alla proposta di concordato (persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in regime forfettario) è non avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5 mila euro, compresi interessi e sanzioni. L'Agenzia evidenzia, infine, che i contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

- ❖ [Dichiarazioni IVA periodo d'imposta 2021: come regolarizzare le violazioni](#)
- ❖ [ISA: le comunicazioni di anomalie disponibili nel Cassetto Fiscale](#)
- ❖ [Versamenti rateali: modalità operative](#)
- ❖ [Così la modalità di fruizione del credito d'imposta per alluvione in Emilia-Romagna](#)
- ❖ [Tax credit gasolio per autotrasporto: istituito il codice tributo](#)
- ❖ [ZES unica: ecco la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti](#)
- ❖ [Investimenti nella ZES unica: istituito il codice tributo](#)



INTERPELLO

NESSUN OBBLIGO PER IL DIPENDENTE DI COMUNICARE I CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE AL POSTO DEL PREMIO DI RISULTATO

Nel caso di contributi versati a fondi di pensione complementare in sostituzione del premio di risultato aziendale, non sussistono oneri di comunicazione in capo al dipendente. È il datore che provvede a comunicare al fondo pensione l'ammontare dei contributi versati. Le Entrate, con la [risposta a interpello n. 154/2024](#), introducono una semplificazione in materia di obblighi informativi a carico dei dipendenti iscritti a fondi di previdenza complementare che decidono di destinare contributi aggiuntivi risultanti dalla sostituzione dei premi di produttività. Di recente, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta sulla questione, chiarendo che nel caso di un piano di welfare che consenta ai dipendenti di "utilizzare il credito quale contribuzione aggiuntiva a fondi di previdenza complementare, considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo e riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare". Tale comunicazione – specifica l'Agenzia – "è posta nell'interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione". Nel caso, dunque, in cui sia il datore di lavoro a provvedere alla comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo è dispensato da tale obbligo.

- ❖ Regime impatriati: applicabilità all'incentivo all'esodo e transazioni
- ❖ Superbonus al 70% se la fattura corretta viene inviata allo SdI nel 2024
- ❖ Spese sportive familiari rimborsate solo per iniziative scolastiche
- ❖ Rimborso IVA soggetti non residenti: l'agenzia chiarisce i termini
- ❖ Regime impatriati: agevolazione esclusa per gli stage
- ❖ Regime impatriati anche in caso di opzione per l'imposizione sostitutiva per nuovi residenti



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di giugno** che è pari a **119,5**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di giugno** è di **1,128469%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari